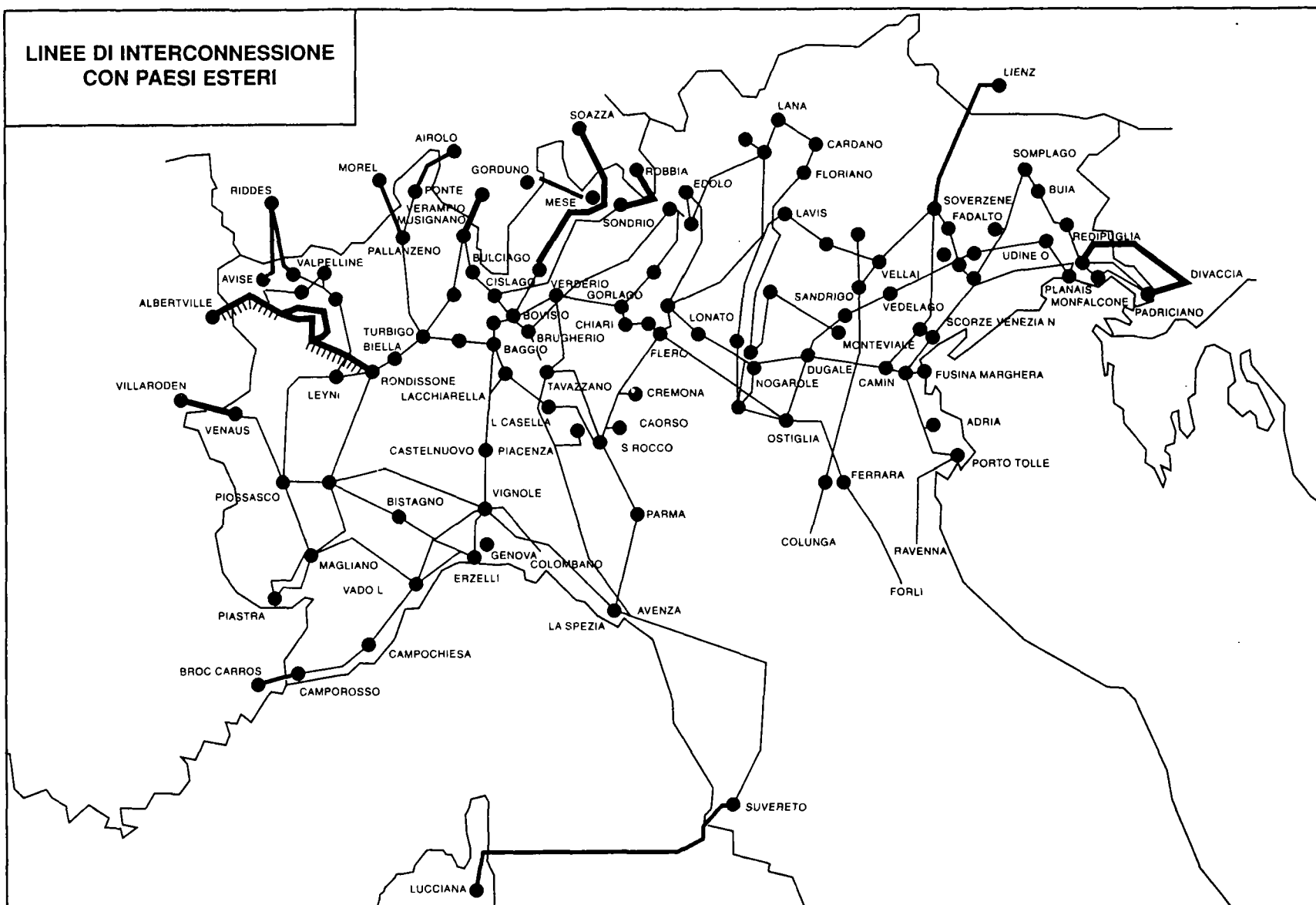




Fonte: Enel Spa

16 febbraio 1998

## **VALUTAZIONI SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE QUADRO SULLA PROTEZIONE DALL'ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI**

### **1. La normativa italiana e europea sull'esposizione a campi elettrici e magnetici**

L'esposizione ai campi elettrici e magnetici è funzione del tempo di esposizione e dell'intensità del campo; quest'ultima dipende dai valori di frequenza (50 Hz per gli impianti elettrici, molto superiore per le telecomunicazioni), dai valori di tensione e dalla distanza del soggetto dall'impianto/apparecchio.

Gli effetti sanitari di tali esposizioni, sono suddivisi in due tipi:

- *effetti a breve termine (o effetti acuti)*
- *effetti a lungo termine (a volte impropriamente chiamati effetti cronici).*

Mentre gli effetti acuti non sono controversi, gli effetti sanitari a lungo termine sono ancora molto discussi a livello della comunità scientifica internazionale. Solo in pochi Stati, tra cui l'Italia, sono state adottate normative per la disciplina dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici a tutela dei lavoratori e della popolazione.

In Italia, mentre per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati da frequenze tipiche delle telecomunicazioni non è stata ancora attuata la disciplina della legge n. 249/97 sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, *per le sole frequenze elettriche* l'esposizione ai campi elettrici e magnetici per l'ambiente esterno ed abitativo è regolata attualmente dalle disposizioni contenute nel DPCM 23.4.92. Questo decreto, emanato di concerto tra il Ministero dell'ambiente e il Ministero della sanità, fissa due tipi di limiti:

- all'art.4, il DPCM individua limiti di intensità per il campo elettrico e per il campo magnetico, in funzione del numero di ore/giorno di esposizione;
- all'art.5, il DPCM individua distanze minime dei "fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati" dalle linee elettriche esterne a 132, 220 e 380 kV.

La differenza nel modo di indicare i limiti risale al fatto che le soglie di intensità fissate dall'art. 4 prendono a riferimento le Linee guida dell'ICNIRP (*International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection*) per la popolazione, mentre l'art. 5 introduce degli ulteriori limiti per la popolazione, che tengano conto delle peggiori condizioni ipotizzabili di carico degli impianti. I limiti di distanza fissati dall'art. 5 del DPCM del 92, trasposti in termini di emissioni, sono quindi molto più cautelativi rispetto a quelli dell'art. 4. In sintesi la distanza dagli impianti oltre a rappresentare una ulteriore salvaguardia per la popolazione, costituisce una dimensione oggettiva verificabile praticamente.

I limiti delle Linee guida dell'ICNIRP (*International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection*) costituiscono anche la base di una raccomandazione sui limi-

ti di esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici che la Direzione Generale V della Commissione UE sta preparando. La vigente normativa italiana, che fissa livelli di riferimento solo per gli effetti acuti secondo le Linee guida ICNIRP, ha quindi anticipato le raccomandazioni europee in corso di preparazione.

*In altri paesi*, sono state emanate norme sull'esposizione ai campi elettromagnetici; in Germania è stata emanata una legge nel 1996 (successivamente alla normativa italiana), e altre norme esistono in Belgio, in Giappone ed alcuni Stati degli USA. La legge tedesca merita di essere segnalata perché prende a riferimento i valori raccomandati da ICNIRP per gli effetti acuti *anche per le alte frequenze*, tipiche delle telecomunicazioni, e non si limita, come la vigente normativa italiana, alle basse frequenze elettriche.

Per effetto della perdurante incertezza sanitaria sugli effetti a lungo termine, nessuna autorità pubblica nazionale o internazionale ha ritenuto opportuno, a tutt'oggi, intervenire per via normativa stabilendo limiti di esposizione relativi a possibili effetti a lungo termine, su cui peraltro ICNIRP non ha mai emanato linee guida o raccomandazioni. In Svezia, paese in cui per primo ricerche sanitarie hanno indagato la possibilità di effetti a lungo termine, è stata emanata, a cura di un gruppo di organismi tecnici per la sicurezza e la salute, una raccomandazione sui "principi precauzionali" per le autorità nazionali che devono prendere decisioni. Tale raccomandazione è ispirata al principio di valutare comparativamente il "costo per caso evitato".

## **2. Il costo degli interventi di risanamento degli impianti**

L'attuazione della normativa vigente ha trovato un forte ostacolo nel costo degli interventi di risanamento. Come previsto dallo stesso DPCM del 1992 (art. 7), il principale esercente degli elettrodotti (Enel) ha provveduto a presentare al Ministero dell'ambiente il piano degli investimenti necessari ad ottemperare ai limiti indicati. Mentre per i limiti fissati dall'art. 4 l'investimento è stato dell'ordine di alcune centinaia di miliardi di lire (al 1993), gli investimenti di risanamento per l'applicazione dell'art.5 sono stati quantificati da Enel in 18.000-20.000 miliardi di lire (al 1993), con tempi di realizzazione di circa dieci anni. A puro titolo comparativo, si segnala che si tratta di una somma decisamente superiore a quanto è stato previsto per il reintegro degli oneri relativi alla chiusura degli impianti nucleari in seguito al referendum.

Come conseguenza della previsione di investimento fatta da Enel - che resta certamente da verificare sul piano tecnico - un successivo DPCM (28 settembre 1995) ha sospeso la vigenza dell'art. 5 del DPCM del 1992. I relativi investimenti non sono stati quindi effettuati da Enel, che si è limitata ad eseguire gli interventi necessari ad ottemperare ai limiti fissati dall'art. 4.

## **3. Le caratteristiche del disegno di legge**

Rispetto alla situazione vigente, le principali innovazioni proposte dal disegno di legge in oggetto rispetto alla normativa vigente sono le seguenti:

- l'ampliamento del campo delle frequenze da regolamentare (0-300 GHz), che estende alle frequenze tipiche delle telecomunicazioni la normativa applicata attual-

mente alle frequenze tipiche del servizio elettrico;

- l'ampliamento del campo di applicazione non solo agli effetti acuti ma anche agli effetti a lungo termine;

- l'introduzione di una scala di livelli di esposizione che comprende valori massimi, valori di attenzione, obiettivi di qualità (seppure con qualche incoerenza tra le definizioni e le disposizioni);

- il rinvio ad un successivo DPCM per la fissazione dei suddetti valori, attraverso un procedimento complesso che coinvolge diverse amministrazioni in sede consultiva;

- l'attribuzione alle competenze regionali della definizione di criteri generali per la localizzazione degli impianti, dei tracciati degli elettrodotti, comprese le fasce di rispetto, nonché l'adozione dei piani di risanamento per l'adeguamento degli impianti già esistenti ai limiti che saranno stabiliti dal suddetto DPCM;

- la previsione che l'onere economico del risanamento costituisce un costo sostenuto nell'interesse generale e quindi, in base a quanto previsto dall'art.2, comma 12, lettera e) della legge n. 481/95, le modalità di recupero di tali costi dovranno essere determinate autonomamente dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per i settori di competenza.

#### **4. Il costo degli interventi richiesti e la sua copertura**

Per quanto riguarda la stima degli investimenti previsti per i piani di risanamento va sottolineato che il rinvio a successivo DPCM per la fissazione dei limiti massimi, di attenzione e di qualità per la esposizione ai campi elettromagnetici rende impossibile la valutazione anche di larga massima del costo degli interventi e quindi dei loro eventuali riflessi tariffari. Gli investimenti saranno comunque crescenti al crescere della severità dei limiti da applicare, in maniera più che proporzionale.

Il riferimento all'art. 2, comma 12, lett. e) della L. 481/95 circa il recupero di costi sostenuti nell'interesse generale, contenuto nel DDL (art. 7, comma 4), non può dare luogo a trasferimento integrale e automatico dei costi; la definizione della misura e delle modalità del recupero sono comunque di competenza dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e non è opportuno dare qualche fondamento ad aspettative di rimborso integrale.

L'Autorità ritiene che il processo di determinazione dei diversi limiti di esposizione debba essere soggetto, oltre che a un'accurata valutazione degli effetti sanitari da parte dei competenti organismi, anche a una valutazione preventiva dei costi relativi ai diversi limiti di esposizione. Dovrebbe quindi essere esclusa la possibilità di introdurre ulteriori sensibili costi a carico dell'utenza elettrica italiana senza un'adeguata ricognizione degli stessi costi e una preventiva analisi costi-benefici.

A questo scopo sarebbe quindi opportuno che tra i soggetti istituzionali coinvolti nel procedimento con il quale verrà emanato il DPCM recante i limiti di esposizione, ve ne sia uno responsabile di indicare i costi standard in relazione ai diversi livelli di esposizione, attraverso adeguate analisi tecniche che tengano conto delle diverse tipologie di interventi in funzione dei diversi livelli di fattibilità. A tal fine sembra opportuno suggerire che, laddove tale analisi tecniche non possano essere svolte da

amministrazioni già indicate nel procedimento per l'emanazione del DPCM, tale procedimento sia modificato rispetto alle attuali indicazioni del DDL (vedi art. 4, comma 1, lett. a, punto 1) prevedendo il parere obbligatorio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In tal caso non dovrebbero essere riconosciuti, ai fini dell'art. 2, comma 12, lett. e) della legge n.481/95, costi superiori a quelli standard, applicati caso per caso in funzione della fattibilità dell'intervento (vedi emendamento A).

Inoltre, considerato il rilievo nazionale delle reti di trasmissione dell'energia elettrica nonché la permanenza della tariffa massima unica per tipologia di utenza nel settore elettrico, appare altresì opportuno suggerire l'inserimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel procedimento di approvazione dei piani di risanamento regionali, affinché possa essere assicurata omogeneità nella ripartizione dei costi, evitando sussidi incrociati su base territoriale. Si ritiene utile a questo scopo suggerire che l'eventuale riconoscimento in tariffa degli oneri sostenuti per il risanamento dovrà essere limitato ai costi relativi al rispetto dei valori massimi fissati con DPCM, e che i costi relativi a interventi ulteriori rispetto a tali valori massimi non possano essere recuperati nella tariffa, ma vengano sostenuti con fiscalità regionale (vedi emendamento B).

Infine, si sottolinea come il livello della normativa italiana vigente per il settore elettrico sia già piuttosto avanzato rispetto alla situazione normativa internazionale, ed in particolare europea. Peraltro anche nel settore delle telecomunicazioni una norma di legge già vigente (legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 6, lett. a), punto 15) prevede la definizione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e assegna alla competente Autorità di regolazione del settore la vigilanza sul rispetto di tali tetti.

Allegato

**Proposte di emendamenti al disegno di legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici**

**Emendamento A**

- art. 4, comma 1, lett. a), punto 1: aggiungere al termine del punto 1 le parole *“e le competenti Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;”*

**Emendamento B**

- art. 7, comma 4: aggiungere al termine del punto 1 le parole: *“solo nei limiti dei costi massimi unitari determinati dalle competenti Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità in relazione agli interventi di risanamento da realizzare per il rispetto dei valori massimi di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”*

PAGINA BIANCA

## **RELAZIONI TECNICHE**

PAGINA BIANCA

## **Presupposti e fondamenti del provvedimento di razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato**

### **A) Aspetti principali**

Il provvedimento proposto prevede l'inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, come disposto dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 13 settembre 1996, n. 473, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1996, n. 577.

I sovrapprezzi vengono inglobati in due parti della tariffa, la parte A e la parte B:

- nella parte A vengono inglobati, oltre alla preesistente parte variabile della tariffa, i sovrapprezzi destinati alla copertura di oneri pregressi (ripianamento conto onere termico e reintegro dei costi relativi alla sospensione dei lavori per la costruzione delle centrali nucleari), nonché dei contributi alla nuova energia da fonti rinnovabili ed assimilate;

- nella parte B della tariffa viene inglobato il sovrapprezzo termico ordinario a copertura dei contributi riconosciuti alla produzione termoelettrica nazionale e all'importazione di energia elettrica.

Il provvedimento proposto razionalizza la gestione di tali contributi, introducendo il nuovo contributo ai "costi di energia" in sostituzione del contributo "onere termico" precedentemente erogato, e prevede:

- un contributo costi energia unico per l'energia termoelettrica di produzione nazionale, indipendentemente dal combustibile utilizzato, e un contributo costi energia per l'energia elettrica importata non superiore a quello riconosciuto alla produzione termoelettrica nazionale;

- un contributo unitario riconosciuto all'energia termoelettrica di produzione nazionale determinato sulla base di un valore prefissato di consumo specifico degli impianti termoelettrici nazionali e del prezzo di un paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali;

- l'utilizzo di un paniere diversificato di combustibili fossili come riferimento per la determinazione dei contributi ai costi di energia, e l'aggiornamento della parte B della tariffa (il cui gettito è destinato alla copertura di tali contributi) a cadenza bimestrale, quando si verifichino variazioni non trascurabili (maggiori del 2%) nel prezzo del paniere;

- il riconoscimento di contributi unitari maggiori, per un periodo triennale e con valori decrescenti, sulla produzione termoelettrica e sull'energia elettrica importata nei casi in cui l'impresa produttrice-distributrice diminuisca il ricorso ad

esse, sia in assoluto, che proporzionalmente alla produzione totale di energia elettrica. Analogamente, il provvedimento proposto prevede contributi proporzionalmente maggiori se l'impresa aumenta la produzione di energia elettrica da fonti non termiche.

Questa razionalizzazione introduce forti stimoli per le imprese produttrici-distributrici a:

- una gestione più efficiente degli impianti termoelettrici;
- una maggiore economicità nelle scelte di approvvigionamento dei combustibili, pur proteggendo le imprese stesse da variazioni rilevanti e durature del prezzo dei combustibili sui mercati internazionali;
- un aumento del ricorso alle fonti non termiche di produzione di energia elettrica;

con benefici diretti sui costi del servizio e sull'impatto ambientale della produzione di energia elettrica.

Il provvedimento proposto introduce inoltre i presupposti per un più rapido ripianamento del disavanzo accumulatosi nella gestione del conto onere termico, che ammonta attualmente a circa 5000 miliardi di lire. Si prevede che il ripianamento del conto onere termico possa essere completato entro l'anno 2000. Il provvedimento proposto aumenta l'aliquota destinata a tale scopo e stabilisce che, fino a quando non verrà completato il ripianamento, ogni riduzione della parte B della tariffa, conseguente ad un calo del prezzo internazionale dei combustibili, sia accompagnato da un contestuale incremento, di pari importo, dell'aliquota destinata al ripianamento del conto onere termico.

Il provvedimento proposto prevede infine una riduzione temporanea della componente tariffaria destinata al reintegro degli oneri relativi alla sospensione ed interruzione dei lavori per la costruzione di centrali nucleari. Questa riduzione temporanea ha natura prettamente prudenziale, per evitare che vengano erogati contributi che potrebbero rivelarsi non dovuti sulla base della conclusione di un'apposita commissione di studio, istituita dall'Autorità, per accertare la sussistenza dei presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione di tali oneri, come disposto dall'art. 3, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Quanto previsto dal provvedimento proposto implica, a partire dall'1 luglio 1997, una riduzione media di 1,09 lire per kWh delle tariffe elettriche pagate dall'utenza.

## **B) Inglobamento dei sovrapprezzi in tariffa**

### **B.1) Inglobamento dei sovrapprezzi in tariffa**

Fino al 30 giugno 1997 il prezzo pagato dagli utenti finali per l'energia elettrica, al netto delle imposte, si componeva di due tipi di voci:

1) la "tariffa" in senso stretto, costituita da una quota fissa, commisurata alla potenza impegnata, ma indipendente dalla quantità di energia elettrica consumata, e da una parte variabile in funzione dei consumi;

2) i seguenti "sovrapprezzi", elementi aggiuntivi alla tariffa introdotti nel tempo con finalità diverse:

- il sovrapprezzo termico ordinario;

- l'aliquota di recupero dell'imposta di fabbricazione sugli oli combustibili impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica;

- l'aliquota aggiuntiva provvisoria per il ripianamento del conto onere termico ordinario relativo agli anni 1994, 1995, 1996;

- la maggiorazione straordinaria <sup>1)</sup> per la reintegrazione, all'Enel ed alle altre imprese appaltatrici, degli oneri derivanti dalla sospensione dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari;

- l'aliquota a copertura dei contributi riconosciuti alla nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e assimilate <sup>2)</sup>.

I valori dei sovrapprezzi in vigore al 30 giugno 1997 sono riportati nella Tabella 1.

Come disposto dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 13 settembre 1996, n. 473, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1996, n. 577 <sup>3)</sup>, il provvedimento ha inglobato nella tariffa tutti i sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, quindi tutti i sovrapprezzi esistenti al 30 giugno 1997, ad eccezione della quota della maggiorazione straordinaria relativa alla copertura delle minori entrate per lo Stato, pari a 400 miliardi di lire per anno. Il prezzo pagato dagli utenti, al netto delle imposte, si presenta quindi formato dalla nuova tariffa e dalla maggiorazione straordinaria.

I sovrapprezzi e la preesistente parte variabile della tariffa sono stati accorpati, ai fini dell'inglobamento, in due parti, denominate "parte A" e "parte B", così da mantenere distinte:

- le componenti tariffarie relative alla copertura di costi passati o all'incentivazione della produzione da fonti rinnovabili e assimilate, che insieme alla preesistente parte variabile della tariffa costituiscono la parte A, per le quali non si è introdotto alcun meccanismo di aggiornamento automatico ma che verranno, quando necessario, modificate dall'Autorità;

<sup>1)</sup> Di cui all'art. 33, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

<sup>2)</sup> Di cui al titolo VI del provvedimento CIP 6/1992.

<sup>3)</sup> Questo decreto legge, all'art. 1, comma 2, richiede che il sovrapprezzo per la copertura dell'onere termico e gli altri sovrapprezzi comunque denominati, purché non destinati alle entrate dello Stato, siano inglobati nella tariffa dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 30 giugno 1997, in misura comunque coerente con le normali condizioni della concorrenza e del mercato.

**Tabella 1 – Sovrapprezzi al 30 giugno 1997***Valori in lire/kWh*

| CLASSI DI UTENZA                                                                       | Sovrapp.<br>Termico<br>ordinario | Aliquota<br>di recupero<br>imposta di<br>fabbr. Oli<br>combustibili | Aliquota<br>aggiuntiva<br>di sovrapp.<br>ripianamento<br>conto onere<br>termico | Maggioraz.<br>straordinaria<br>reintegraz.<br>oneri per<br>interruzione<br>lavori per<br>centrali<br>nucleari | Sovrapp.<br>nuovi<br>impianti per<br>nuova<br>energia<br>elettrica<br>prodotta con<br>fonti<br>rinnovabili<br>ed assimilate |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASSA TENSIONE                                                                         |                                  |                                                                     |                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                             |
| 1) <i>Fornitura per usi domestici</i>                                                  |                                  |                                                                     |                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                             |
| a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile     | 14                               | 6,6                                                                 | 4,5                                                                             | 9,7                                                                                                           | 3,2                                                                                                                         |
| b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)                  | 81,6                             | 6,6                                                                 | 5                                                                               | 10,3                                                                                                          | 3,2                                                                                                                         |
| 2) <i>Forniture per usi agricoli</i>                                                   | 53,4                             | 6,6                                                                 | 4,8                                                                             | 10,2                                                                                                          | 3,2                                                                                                                         |
| 3) <i>Altri usi</i>                                                                    | 57,7                             | 6,6                                                                 | 5,4                                                                             | 10,8                                                                                                          | 3,2                                                                                                                         |
| MEDIA TENSIONE                                                                         |                                  |                                                                     |                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                             |
| 4) <i>Tutti gli usi</i>                                                                | 43,7                             | —                                                                   | 4,3                                                                             | 8,9                                                                                                           | 2,7                                                                                                                         |
| ALTA TENSIONE                                                                          |                                  |                                                                     |                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                             |
| 5) <i>Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7) e 8).</i> | 41,7                             | —                                                                   | 4,1                                                                             | 7,1                                                                                                           | 2,3                                                                                                                         |
| 6) <i>Alluminio primario</i>                                                           | 7,3                              | —                                                                   | 0,5                                                                             | 2,2                                                                                                           | 2,3                                                                                                                         |
| 7) <i>Ferrovie dello Stato - eccedenze<sup>(1)</sup></i>                               | 4,2                              | —                                                                   | 0,6                                                                             | 1,1                                                                                                           | 2,3                                                                                                                         |
| 8) <i>Ferrovie dello Stato, Società Terni e suoi aventi causa<sup>(2)</sup></i>        | —                                | —                                                                   | —                                                                               | —                                                                                                             | 2,3                                                                                                                         |

(1) Quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730.

(2) Quantitativi di energia elettrica nei limiti previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e all'art. 6 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165.

- la componente tariffaria destinata alla copertura dei costi variabili correnti relativi alla produzione ed importazione di energia elettrica, che costituisce la parte B, per la quale si è introdotto un meccanismo di adeguamento tariffario predeterminato, così che i contributi riconosciuti alle imprese possano trovare adeguata copertura nelle tariffe.

La parte A e la parte B costituiscono pertanto la nuova parte variabile della tariffa<sup>4)</sup>. Ai fini della trasparenza tariffaria, nella fatturazione all'utenza dovranno essere evidenziate separatamente: quota fissa (o corrispettivo di potenza), parte variabile, sovrapprezzo non inglobato e imposte.

La struttura tariffaria per classi di utenza delle parti A e B è riportata, ad esclusione della preesistente parte variabile, nella Tabella 2. L'articolazione dell'importo totale inglobato in tariffa è stata effettuata applicando la medesima variazione percentuale alla somma dei preesistenti sovrapprezzi inglobati per ciascuna classe di utenza. Rispetto alla situazione preesistente, per ciascuna classe di utenza la quota del gettito totale generato dai sovrapprezzi inglobati resta quindi invariata<sup>5)</sup>.

#### *B.2) Struttura della parte A della tariffa*

Nella parte A della tariffa sono compresi tutti i preesistenti sovrapprezzi, ad esclusione di quelli a copertura dei costi variabili di combustibile e dell'energia elettrica importata, dell'aliquota di recupero dell'imposta di fabbricazione sugli oli combustibili, nonché della maggiorazione straordinaria destinata alla copertura di minori entrate dello Stato. La parte A comprende quindi i seguenti elementi:

a) la preesistente parte variabile della tariffa, che non è stata modificata dal provvedimento e che sarà oggetto di successiva revisione ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) l'aliquota aggiuntiva provvisoria per il ripianamento del conto onere termico ordinario relativo agli anni 1994, 1995, 1996 e al primo semestre del 1997 (denominata "componente A1"). Per consentire una più rapida copertura del disavanzo, che a fine giugno 1997 è dell'ordine di 5000 miliardi di lire, questa aliquota è stata aumentata mediamente di 0,2 lire per kWh. Inoltre, il provvedimento proposto introduce<sup>6)</sup> un meccanismo automatico di compensazione che, fino a totale ripianamento del disavanzo, prevede che eventuali aggiustamenti in riduzione della parte B della tariffa diano luogo a contestuali aumenti della componente A1 di pari importo. Questo meccanismo crea i presupposti per l'ulteriore accelerazione del ripianamento del conto, che dovrebbe concludersi entro l'anno 2000, ed implica che i consumatori non potranno nel frattempo beneficiare delle riduzioni nel costo variabile dell'energia elettrica;

<sup>4)</sup> Le imprese distributrici dovranno dare separata evidenza contabile alla parte A della tariffa in tutte le sue componenti ed alla parte B.

<sup>5)</sup> Per la determinazione delle aliquote medie per classi di utenza di ogni componente tariffaria sono state utilizzate previsioni formulate dal Ministero dell'industria, commercio ed artigianato di un totale di energia assoggettata pari a 217.900 GWh per il 1997.

<sup>6)</sup> Art. 8, comma 3.

**Tabella 2 – Sovrapprezzi inglobati in tariffa**  
*Valori in lire/kWh*

| CLASSI DI UTENZA                                                                      | Componenti inglobate della parte A | Parte B | Importo totale inglobato in tariffa | Sovrapprezzi non inglobati (magg. straord. Art. 33, comma 1, legge n. 9/91 per la parte necessaria alla copertura delle minori entrate per lo Stato) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASSA TENSIONE                                                                        |                                    |         |                                     |                                                                                                                                                      |
| 1) <i>Fornitura per usi domestici</i>                                                 |                                    |         |                                     |                                                                                                                                                      |
| a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile    | 19,2                               | 18,2    | 37,4                                | 1,9                                                                                                                                                  |
| b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)                 | 27,1                               | 77,9    | 105,0                               | 2,1                                                                                                                                                  |
| 2) <i>Forniture per usi agricoli</i>                                                  | 23,9                               | 53,0    | 76,9                                | 2,0                                                                                                                                                  |
| 3) <i>Altri usi</i>                                                                   | 25,6                               | 56,8    | 82,4                                | 2,2                                                                                                                                                  |
| MEDIA TENSIONE                                                                        |                                    |         |                                     |                                                                                                                                                      |
| 4) <i>Tutti gli usi</i>                                                               | 20,0                               | 38,6    | 58,6                                | 1,8                                                                                                                                                  |
| ALTA TENSIONE                                                                         |                                    |         |                                     |                                                                                                                                                      |
| 5) <i>Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6), 7) e 8).</i> | 17,5                               | 36,8    | 54,3                                | 1,4                                                                                                                                                  |
| 6) <i>Alluminio primario</i>                                                          | 6,3                                | 6,0     | 12,3                                | 0,4                                                                                                                                                  |
| 7) <i>Ferrovie dello Stato - eccedenze<sup>(1)</sup></i>                              | 4,7                                | 3,5     | 8,2                                 | 0,2                                                                                                                                                  |
| 8) <i>Ferrovie dello Stato, Società Terni e suoi aventi causa<sup>(2)</sup></i>       | 2,3                                | —       | 2,3                                 | —                                                                                                                                                    |

(1) Quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730.

(2) Quantitativi di energia elettrica nei limiti previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e all'art. 6 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165.

c) la quota della maggiorazione straordinaria per la reintegrazione all'Enel ed alle altre imprese appaltatrici degli oneri derivanti dalla sospensione dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari (denominata "componente A2"). Come previsto dalla legge istitutiva <sup>7)</sup>, l'Autorità ha avviato l'accertamento della "sussistenza di presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione" di questi oneri. In attesa dei risultati di questo accertamento, in via prudenziale, questa componente tariffaria è stata temporaneamente ridotta, per un importo medio di 7,8 lire per kWh. Ciò assicura comunque la copertura degli interessi. Questa componente è utilizzata anche per compensare eventuali differenze tra il gettito effettivo del sovrapprezzo non inglobato e l'importo di 400 miliardi di lire che la Cassa conguaglio per il settore elettrico è tenuta a versare a questo titolo allo Stato;

d) l'aliquota a copertura dei contributi riconosciuti alla nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e assimilate, compreso il sovrapprezzo termico ordinario per la quota necessaria alla copertura del relativo costo evitato di combustibile <sup>8)</sup> (denominata "componente A3"). Le modalità di determinazione di questa componente sono ancora quelle previste dal Provvedimento CIP 6/92. L'aliquota della componente A3 è mediamente più alta di quella del preesistente sovrapprezzo nuovi impianti di 12,5 lire per kWh. Questa differenza è determinata:

- dallo spostamento dal sovrapprezzo termico ordinario (parte B della tariffa) alla componente A3 di un'aliquota mediamente pari a 9,0 lire per kWh necessaria per la copertura del costo evitato di combustibile; e

- da un aumento medio di 3,5 lire per kWh per far fronte alla crescita del fabbisogno per la copertura dell' "ulteriore componente" <sup>9)</sup> incentivante dei contributi, in ragione dell'entrata in funzione dei nuovi impianti autorizzati.

La maggiore aliquota consente inoltre il graduale ripianamento del "conto nuovi impianti", che registra, al 30 giugno 1997, uno squilibrio pari a oltre 900 miliardi di lire.

I nuovi livelli delle componenti della parte A, ad esclusione della preesistente parte variabile, sono riportati nelle colonne A1, A2 e A3 della Tabella 3.

### *B.3) Struttura della parte B della tariffa*

La parte B della tariffa comprende:

a) il precedente sovrapprezzo termico ordinario, al netto della quota destinata all'erogazione del contributo riconosciuto ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate relativamente al costo evitato di combustibile;

b) l'aliquota di recupero dell'imposta di fabbricazione sugli oli combustibili impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica <sup>10)</sup>.

<sup>7)</sup> Art. 3, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

<sup>8)</sup> Punto 2, titolo II, del provvedimento CIP 6/1992.

<sup>9)</sup> Punto 3, titolo II, del provvedimento CIP 6/1992.

<sup>10)</sup> Questa accisa è inserita con provvedimento CIP 26/89 tra gli elementi costituenti l'onere termico.

**Tabella 3 - Componenti tariffarie della parte A***Valori in lire/kWh*

| CLASSI DI UTENZA                                                                      | A1  | A2  | A3   | A3bis |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|
| BASSA TENSIONE                                                                        |     |     |      |       |
| 1) <i>Fornitura per usi domestici</i>                                                 |     |     |      |       |
| a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile    | 4,7 | 1,5 | 13,0 | 7,0   |
| b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)                 | 5,2 | 1,6 | 20,3 | 7,0   |
| 2) <i>Forniture per usi agricoli</i>                                                  | 5,0 | 1,6 | 17,3 | 7,0   |
| 3) <i>Altri usi</i>                                                                   | 5,6 | 1,7 | 18,3 | 7,0   |
| MEDIA TENSIONE                                                                        |     |     |      |       |
| 4) <i>Tutti gli usi</i>                                                               | 4,5 | 1,4 | 14,1 | 6,5   |
| ALTA TENSIONE                                                                         |     |     |      |       |
| 5) <i>Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6), 7) e 8).</i> | 4,3 | 1,1 | 12,1 | 4,8   |
| 6) <i>Alluminio primario</i>                                                          | 0,5 | 2,2 | 3,6  | —     |
| 7) <i>Ferrovie dello Stato - eccedenze <sup>(1)</sup></i>                             | 0,6 | 1,1 | 3,0  | —     |
| 8) <i>Ferrovie dello Stato, Società Terni e suoi aventi causa <sup>(2)</sup></i>      | 0,0 | 0,0 | —    | 2,3   |

(1) Quantitativi di energia elettrica in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730

(2) Quantitativi di energia elettrica nei limiti previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e all'art. 6 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165.